

Corte di Cassazione Civile Sezione III, 3 agosto 2005, sentenza n. 16226

## **Danno da insidia stradale - Responsabilità civile – Ente Pubblico proprietario della strada – Obblighi di manutenzione.**

*L'Ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito è responsabile dei danni cagionati dalla presenza di buche o avvallamenti sui marciapiedi laterali.*

*Spetta, infatti, alla P.A. provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale ma anche dei marciapiedi laterali che, pur essendo destinati al transito dei pedoni e non già al traffico veicolare, fanno comunque parte integrante della struttura della strada.*

Svolgimento del processo - XXXX, condomina di uno stabile sito in Corno, conviene in giudizio il condominio invocandone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di una caduta provocata da alcuni buchi di incastonatura di transenne che si trovavano sul marciapiede frontistante il fabbricato, marciapiedi da ritenersi (a suo dire) di proprietà del convenuto condominio.

Nel costituirsi in giudizio e nell'evocare in garanzia la società assicuratrice SAI, quest'ultimo eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, e con tale motivazione l'adito Pretore rigetterà la domanda risarcitoria.

Sul gravame della XXXX., il tribunale di Como, per quanto ancora di rilievo in sede di giudizio di Cassazione, osserverà:

- che, in punto di legittimazione passiva, l'appello della XXXX andava accolto, atteso che, "a prescindere dal fatto che il condominio convenuto non aveva mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiedi" (folio 4 della motivazione della sentenza impugnata), era pacifico che il condominio stesso "aveva comunque - egli e non la P.A. o altri - quantomeno la gestione di tale marciapiedi", di talché non poteva che conseguire "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato" (il giudice di merito, predicata la sussistenza della responsabilità del convenuto, riterrà poi la concorrenza della danneggiata nella misura del 50%, accogliendo inoltre la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della SAI).

Impugnata la sentenza del tribunale lariano con ricorso per Cassazione che, all'udienza del 6 ottobre 2004, risultò non notificato alla XXXX, questa Corte, con ordinanza pronunciata in detta udienza, ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intimata. All'esito del rituale adempimento dell'incombente processuale da parte dell'onerato, all'odierna udienza il difensore del condominio ha chiesto, al pari del P.G., l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge, depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione . Il ricorso, articolato in 3 motivi di doglianza, è fondato e va, pertanto, accolto.

Con il primo motivo (articolato in due autonomi sub-motivi) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c., 22 della legge n. 2248 del 1865 all F, 3 della legge n. 285 del 1992.

Con il secondo motivo, si censura la sentenza del giudice d'appello sotto il profilo della violazione ovvero falsa applicazione delle norme relative alla custodia di un bene ex art. 2051 c.c.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di una asserita carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla questione inerente alla titolarità del marciapiede (ovvero all'obbligo di sua manutenzione).

I motivi, che per la loro intrinseca connessione possono formare oggetto di esame congiunto, sono fondati.

Erra difatti il giudice di merito nel predicare la legittimazione passiva del condominio sotto il profilo dell'appartenenza gestionale" (tale, in sostanza, la qualificazione giuridica immaginata dal tribunale comasco con riferimento alla relazione intercorrente tra marciapiede e immobile condominiale) del marciapiede antistante il fabbricato. È difatti *ius receptum* di questa Corte il principio secondo il quale spetta alla P.A., oltre, naturalmente, alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri (e pluribus, Cass. 16.4.1993, n. 4533, a mente della quale gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono alle banchine laterali, le quali, pur essendo normalmente precluse alla circolazione veicolare - a meno che non lo impongano esigenze del traffico -, fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza). Risultano, pertanto, fondate le critiche mosse dal ricorrente all'impugnata sentenza tanto sotto il profilo dell'appartenenza del bene *causam dans* del danno (dovendosi escludere ogni relazione reale con il condominio), quanto dell'obbligo di gestione manutentiva dello stesso, spettante all'Ente pubblico e non, ancora una volta, all'odierno ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, deve rigettare la domanda risarcitoria così come proposta da XXXX. Equi motivi giustificano la compensazione della spese dell'intero procedimento (nessun provvedimento dovendo, peraltro, essere assunto in questa sede riguardo alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva).

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria della XXXX. Dichiara compensate le spese dell'intero procedimento.